

Accertamento fiscale sui Forfettari, Google e Cloud valgono come prove

Pubblicato: Martedì 22 Settembre 2026



Gli appuntamenti annotati su Google Calendar, le cartelle dei clienti sincronizzate su iCloud e la posta elettronica possono sorreggere un **accertamento fiscale** nei confronti di chi applica il **regime forfettario**. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vicenza con la **sentenza n. 304/2026**, che ha respinto il ricorso di un esercente al quale l'Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto la flat tax per superamento del limite di ricavi.

In sintesi:

- la Guardia di Finanza ha acquisito documentazione extracontabile nel luogo di attività e nell'abitazione;
- i riscontri raccolti presso i clienti hanno confermato le prestazioni annotate e i relativi pagamenti;
- l'Ufficio si è avvalso dell'applicativo VE.R.DI. (Verifica Redditi Dichiarati) come elemento indiziario;
- la decadenza dal regime agevolato a seguito di accertamento è disciplinata dall'articolo 1, comma 74, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Prove digitali ammesse nell'accertamento sui forfettari

Le tracce lasciate dagli strumenti digitali di uso quotidiano hanno valore probatorio in sede di

accertamento quando convergono con documentazione cartacea e con riscontri raccolti presso terzi. La CGT di Vicenza ha ritenuto legittima la **ricostruzione del volume d'affari** fondata su una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti, di cui l'agenda elettronica costituisce uno degli elementi e non la prova isolata.

La distinzione ha rilievo pratico per chi applica la flat tax. L'**agenda digitale** assume valore fiscale nel momento in cui i suoi contenuti trovano conferma altrove, per esempio nelle schede compilate dai clienti o nelle dichiarazioni rese da questi ultimi in sede di controllo incrociato. Su questo terreno il regime forfettario è esposto quanto gli altri, poiché l'articolo 1, comma 74, della legge 190/2014 estende ai forfettari, in quanto compatibili, le disposizioni ordinarie in materia di accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso.

La ricostruzione dei ricavi nella sentenza di Vicenza

La ricostruzione contestata al contribuente nasce da una verifica della Guardia di Finanza che ha portato al rinvenimento di **documentazione extracontabile** nel luogo di esercizio dell'attività e nell'abitazione privata. Il materiale raccolto si divide in due gruppi:

- elementi digitali, con gli estratti di Google Calendar contenenti nomi dei clienti e orari degli appuntamenti, i contenuti dell'account iCloud, la posta elettronica e i file relativi al finanziamento di veicoli di elevato valore;
- elementi cartacei, con le schede anamnestiche dei clienti, le autorizzazioni per le prestazioni eseguite su minorenni, le annotazioni manoscritte e i buoni omaggio già utilizzati.

Il collegamento fra i due gruppi ha prodotto il **quadro indiziario** ritenuto sufficiente dai giudici. La corrispondenza fra l'appuntamento annotato sull'agenda e la scheda compilata dal cliente ha permesso di associare la singola prestazione al singolo soggetto, mentre i riscontri esterni raccolti presso 21 clienti hanno confermato di aver ricevuto e pagato la prestazione. L'Ufficio ha inoltre rilevato una sproporzione fra i redditi dichiarati e la capacità di spesa, giustificata dal contribuente con una eredità paterna della quale non è stata prodotta documentazione ritenuta idonea.

L'applicativo **VE.R.DI.**, acronimo di Verifica Redditi Dichiarati, ha svolto una funzione di confronto fra le risultanze dell'attività e i redditi dichiarati. La sentenza non gli attribuisce efficacia autonoma: il suo esito si aggiunge agli altri indizi e non li sostituisce.

Decadenza dal regime forfettario dopo l'accertamento

La perdita del regime agevolato a seguito di un controllo segue una regola di decorrenza propria. L'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 74, della legge 190/2014 dispone che il regime forfettario cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui, a seguito di **accertamento divenuto definitivo**, viene meno una delle condizioni del comma 54 o si verifica una delle cause ostative del comma 57.

La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 9/E del 10 aprile 2019 chiarisce che la definitività dispiega effetti dall'anno successivo a quello cui è riferita la violazione, non dall'anno in cui l'atto diventa inoppugnabile. Un accertamento relativo al 2019 che si consolidi nel 2024 comporta quindi la cessazione del regime già dal 2020, con il recupero delle imposte ordinarie su tutte le annualità intermedie. È la ragione per cui un controllo su una sola annualità produce effetti a catena sugli anni successivi.

Va tenuto distinto il caso fisiologico regolato dal comma 71, che colloca la fuoriuscita nell'anno successivo al superamento del **limite di ricavi**. Nel periodo d'imposta oggetto della sentenza vicentina il limite era di 65.000 euro; la soglia di 85.000 euro si applica dal 2023 per effetto dell'articolo 1,

comma 54, lettera a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, affiancata dalla soglia di 100.000 euro che determina la cessazione immediata nel corso dello stesso anno.

Sui **termini di accertamento** il quadro si è mosso di recente. Il decreto Omnibus correttivo della riforma fiscale abroga la riduzione di un anno del termine di decadenza dell'articolo 43, comma 1, del DPR 29 settembre 1973, n. 600, riconosciuta ai forfettari con fatturato composto esclusivamente da fatture elettroniche, allineandoli al termine ordinario dei cinque anni.

Imposte dovute quando il forfettario è disconosciuto

Il disconoscimento sostituisce l'imposta sostitutiva del 15% con l'IRPEF a scaglioni, e lo scarto cresce rapidamente al crescere dei ricavi ricostruiti. La **simulazione** seguente considera un professionista con coefficiente di redditività del 78% e ricavi accertati per 95.000 euro, con aliquote IRPEF 2026 pari al 23, 33 e 43% dopo la modifica dell'articolo 11 del TUIR operata dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199. Gli importi sono al lordo dei contributi previdenziali, deducibili in entrambi i regimi, e delle addizionali regionale e comunale, dovute solo nel regime ordinario.

Esempio	Importi
Ricavi ricostruiti	95.000 euro
Reddito imponibile con coefficiente al 78%	74.100 euro
Imposta sostitutiva al 15%	11.115 euro
IRPEF 2026 sugli scaglioni 23, 33 e 43%	24.063 euro
Maggiore imposta dovuta	12.948 euro

Sullo stesso imponibile il prelievo in pratica raddoppia e si aggiunge a sanzioni e interessi. Il conto cambia in modo sensibile al variare del coefficiente applicabile al codice ATECO, che scende al 67% per le altre attività economiche e al 40% per il commercio: il [calcolo dell'imposta in regime forfettario](#) consente di misurare lo scarto sul proprio fatturato e sul proprio settore. Al superamento dei 100.000 euro si aggiunge l'IVA sulle operazioni successive allo sforamento, con obbligo di rivalsa sui clienti già fatturati senza imposta.

Sanzioni maggiorate per indicazione infedele di requisiti

La **dichiarazione infedele** comporta una sanzione amministrativa del 70 per cento della maggiore imposta dovuta, con un minimo di 150 euro, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, nel testo introdotto dal d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87, per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024. Per quelle anteriori continua ad applicarsi la misura previgente, compresa fra il 90 e il 180 per cento.

Sul regime forfettario si innesta un aggravio ulteriore. L'articolo 1, comma 74, della legge 190/2014 dispone che, in caso di indicazione infedele dei dati attestanti i requisiti e le condizioni dei commi 54 e 57, le misure sanzionatorie minime e massime previste dal d.lgs. 471/1997 sono **aumentate del 10%** quando il maggior reddito accertato supera del 10 per cento quello dichiarato. La soglia di attivazione è bassa e si raggiunge con scarti modesti rispetto al dichiarato.

Onere della prova a carico del contribuente

Di fronte a una ricostruzione fondata su indizi convergenti, la difesa si sposta sulla **prova contraria**, che spetta al contribuente. Nel caso vicentino il richiamo generico a una eredità come fonte della disponibilità economica non ha superato il vaglio dei giudici in assenza di documentazione a supporto.

Le conseguenze pratiche riguardano la gestione ordinaria dell'attività. La conservazione di documentazione idonea a giustificare la provenienza delle somme, la coerenza fra agenda, incassi e fatture emesse e il monitoraggio del **limite dei ricavi** in corso d'anno, calcolato per cassa, costituiscono gli strumenti con cui chi applica il **regime forfettario** può reggere un controllo. La sentenza di Vicenza segnala che la contabilità semplificata riduce gli adempimenti, non l'esposizione al confronto con i dati che l'attività produce ogni giorno.

di **Studio Arancio Cislighi**